

ISSN 1971-9892

L'affaire Minetti, la revoca della grazia e le lacune costituzionali (alla ricerca di possibili rimedi)

fascicolo
2026/I

CONSULTA ONLINE

ANTONIO RUGGERI

29 aprile 2026

ANTONIO RUGGERI

L'affaire Minetti, la revoca della grazia e le lacune costituzionali (alla ricerca di possibili rimedi)

TITLE *The Minetti affair, the revocation of clemency, and constitutional gaps (in search of possible remedies).*

ABSTRACT Il contributo esamina la questione della revoca della grazia presidenziale, evidenziando la mancanza di una previsione espressa nella Costituzione italiana. L'analisi si concentra sui limiti del principio del *contrarius actus* nel diritto pubblico e sul ruolo del giudice dell'esecuzione ex art. 674 c.p.p., mettendo in luce possibili conflitti di attribuzione tra organi costituzionali. Si prospettano diverse soluzioni interpretative e si conclude per la necessità di un intervento normativo volto a colmare la lacuna e ristabilire coerenza sistemica.

*The contribution examines the issue of the revocation of a presidential pardon, highlighting the absence of an explicit provision in the Italian Constitution. The analysis focuses on the limits of the *contrarius actus* principle in public law and on the role of the enforcement judge under Article 674 of the Code of Criminal Procedure, shedding light on potential conflicts of attribution among constitutional bodies.*

KEYWORDS Atto di grazia; Presidente della Repubblica; *Contrarius actus*; Giudice dell'esecuzione; Conflitto di attribuzione tra poteri.

Presidential pardon; Revocation; Contrarius actus; Enforcement judge; Conflict of powers.

AUTHOR Professore emerito di Diritto costituzionale - Università degli Studi di Messina.



* * *



È davvero un pasticcio, un brutto pasticcio, che rende, una volta di più, testimonianza di come non di rado la realtà si porti al di là di ogni ragionevole previsione, disvelando lacune costituzionali un tempo considerate inimmaginabili. E, invero, della revoca della concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica non si ha nella Carta esplicito riscontro né giova fare appello al principio secondo cui il *contrarius actus* sarebbe implicito nell'adozione dell'atto anteriore, tant'è che in relazione a non poche fattispecie di rilievo costituzionale si è discusso (e seguita a discutersi) circa la sua sussistenza: ad es., in relazione alla revoca della nomina dei Ministri, alla quale non a caso si fa ora riferimento nel disegno Meloni relativo al premierato elettivo. D'altronde, comunemente si pensa che in diritto pubblico valga la regola secondo cui le competenze di organi e soggetti vi sono laddove si dia una norma che espressamente le fonda e disciplini, diversamente da ciò che sarebbe proprio dei rapporti *inter privatos*, per i quali varrebbe l'opposto canone che considera permesso ciò che non è in modo esplicito vietato.

D'altro canto, la tesi secondo cui non si darebbe un potere di revoca dell'atto in discorso è avvalorata dal fatto che l'art. 674 c.p.p. conferisce il potere stesso al giudice dell'esecuzione (peraltro – segnale di passaggio – qualificandolo impropriamente quale "revoca", anziché rimozione degli effetti *et similia*, malgrado l'atto che vi fa luogo non provenga dallo stesso organo cui si deve l'atto anteriore). Non discuto qui dell'intervento del giudice che potrebbe considerarsi ugualmente possibile, fermo restando tuttavia che la revoca, nell'accezione sua propria, dovrebbe essere opera del Capo dello Stato; e si tratta, appunto, di stabilire se possa, o no, aversi. Aggiungo, anzi, che, per la tesi che vede nella mancata previsione della revoca della grazia una lacuna costituzionale, il giudice potrebbe agire in soccorso del Capo dello Stato il cui processo volitivo sia stato deviato dal solco entro cui avrebbe dovuto linearmente svolgersi e pervenire a maturazione a causa di mancanze imputabili ad altri operatori. Nella sostanza, dunque, laddove gli accertamenti sollecitati dal Presidente della Repubblica con la lettera indirizzata al Ministro della giustizia dovessero avvalorare la tesi favorevole alla revoca della grazia e assumendosi in premessa che la stessa non possa ad oggi essere disposta a causa della sua mancata previsione in Costituzione, proprio grazie all'operato del giudice si riuscirebbe a rimediare al *vulnus* recato al Capo dello Stato. A ragionare in astratto, anzi, si potrebbe ipotizzare che quest'ultimo sollevi un conflitto di attribuzione nei riguardi del giudice stesso che ometta di "revocare" la grazia, non già – si badi – assumendo di essere invaso nella propria sfera di competenze bensì per il fatto di essere stato menomato per effetto della precedente... *menomazione* causatagli dal Ministro. Insomma, il giudice sarebbe qui chiamato a porre in essere un atto per conto del Capo dello Stato, impossibilitato a provvedere in prima persona.

Se, di contro, dovesse considerarsi la revoca possibile per mano del Presidente, la previsione del codice di rito qui specificamente interessante sarebbe da considerare illegittima e si dovrebbero attivare le procedure usuali di ricorso alla Consulta in vista dell'adozione di una pronunzia sostitutiva, cancellandosi il riferimento al giudice in relazione all'atto in discorso e facendosi al suo posto menzione del Presidente. Altro scenario ancora, sul punto ora specificamente trattato, è che si aggiunga il nome del Presidente stesso a quello del giudice.

Di sicuro, poi, potrebbe astrattamente prefigurarsi l'esperimento di un conflitto di attribuzione *sub specie* di conflitto da menomazione da parte della suprema magistratura del

Paese nei riguardi del Ministro, cui nella sostanza si imputino i negativi effetti discendenti dalla concessione della grazia, sempre che ovviamente risulti acclarata la mancanza dei presupposti giustificativi.

Il punto è, però, che il ricorso stesso potrebbe dar luogo unicamente ad un risultato di facciata, d'immagine, dal momento che non si vede come possa porsi rimedio *ex post* alla mancata, originaria "leale collaborazione" del Ministro.

Piuttosto, è da mettere in conto che avverso l'atto di revoca adottato dal giudice dell'esecuzione, l'interessata possa difendersi impugnandolo per supposto difetto delle condizioni idonee a legittimarlo. Nel qual caso, la questione si sposterebbe alla sede giurisdizionale competente a pronunziarsi sul ricorso.

Certo si è che la soluzione maggiormente lineare al fine di uscire da questa tortuosa vicenda sarebbe quella, in primo luogo, di colmare la lacuna costituzionale, prevedendo espressamente la revoca dell'atto di clemenza ad opera del Capo dello Stato, salvo poi a stabilire se sia opportuno mantenere ugualmente il potere del giudice dell'esecuzione, così come previsto dal codice di rito, o se sostituirlo con quello presidenziale, specie in considerazione della indubbia valenza politica propria dell'atto stesso.

Un'ultima notazione. Al di là dei possibili sviluppi della vicenda, dei quali ad oggi nulla ancora può dirsi, resta una questione irrisolta e che, a dirla tutta, non saprei come possa risolversi; ed è la vistosa mancanza di senso dello Stato o, diciamo pure, di sensibilità istituzionale che poi dovrebbe tradursi in comportamenti idonei a rendere credibile testimonianza di fedeltà alla Repubblica. Un dovere costituzionale, questo, dotato – come si sa – di un'intrinseca, formidabile carica assiologica che, in circostanze quale quella odierna e in molte altre per più versi analoghe, avrebbe dovuto consigliare ai protagonisti della vita istituzionale di dimettersi senza alcun indugio, dando pertanto un senso concreto, tangibile, alla responsabilità politica di cui sono istituzionalmente gravati e che, di contro, parrebbe essere ormai smarrita: indice eloquente di un degrado del costume politico di cui anche in un discusso (e discutibile) passato non si aveva riscontro.